

## Il becco del ciarlatano

**P**ù di qualcuno avrà notato come, nel panorama sindacale della Polizia di Stato il rapporto con la politica sia influenzato da una schizofrenia di comportamenti che scoraggia ed impedisce ogni tipo di raffronto con altre categorie del mondo del lavoro.

La motivazione principale di questa caratterizzazione risiede nella presenza di una confusa schiera di organizzazioni con connotazioni micro plebiscitarie che trascinano la propria esistenza vivendo alla giornata senza progetti e prospettive di media durata.

I loro "dirigenti", nella costanza di un rapporto subalterno con il dipartimento della p.s., rifiutano di rendersi conto che non è più possibile operare in una continua osmosi di gruppi, gruppuscoli e partiti che si formano appositamente per esercitare un ruolo di ricatto, confidando nella speranza di ricevere il determinante appoggio delle burocrazie degli uffici e di determinati apparati politici.

Di fronte a mutamenti di enorme rilievo nella società italiana, che mettono alla prova la cultura e la politica del mondo sindacale, non più rinviabile è l'esigenza di una elaborazione strategica capace di operare una sintesi tra le varie idealità del movimento sindacale e di favorire riaggregazioni che eliminino la attuale dispersione di energie e risorse.

Oggi il fronte del rifiuto alle nuove regole sulla rappresentatività sindacale sancite nell'articolo 35 dell'ultimo contratto di lavoro ha essenzialmente due matrici precise e opposte tra loro. La prima rispecchia un modello di sindacato con forti spinte all'integrazione ideologica e alla subaltermità politica; la seconda fa riferimento al sindacalismo marginale e d'accanto impersonato dalla sigla scioglilingua a conduzione famigliare.

I limiti storici di entrambi questi modelli sono ormai evidenti, ma ciononostante è interessante notare come, in un cammino parallelo costellato di posizioni politiche pretestuose e di rivendicazioni strumentali, anche le più opposte espressioni riescano a trovare stupefacenti convergenze.

Il caso più evidente è costituito dalla vicenda della cosiddetta parametrizzazione stipendiale.

Senza spiegare a nessuno di cosa si tratti, da una parte c'è chi sostiene ideologicamente l'insufficienza delle risorse finanziarie lodando l'impostazione della precedente legislatura che però, è bene ricordarlo, aveva previsto uno stanziamento ben quattro volte inferiore.

Dall'altra c'è chi si spertica in una critica al Governo, accusato di limitarsi ad operazioni di facciata, dimenticando di aver sostenuto attivamente l'attuale maggioranza in campagna elettorale, ponendo di fatto il sindacato al servizio del partito o del candidato di partito.

Ma il rispetto per l'intelligenza dei colleghi assume la curva più bassa con la diffusione di una tabella incomprensibile resa pubblica in tutta fretta magari ritenendo di poter fornire anticipazioni qualificate sul tema della parametrizzazione senza rendersi conto di aver nelle mani il solito, classico specchio per le allodole.

Per restituire chiarezza ad una vicenda che viene a nostro avviso agitata strumentalmente so-

lo per creare confusione ed allungare i tempi dell'applicazione delle nuove regole sulla rappresentatività (l'unica cosa che oggi interessa ai sindacati), invitiamo i colleghi ad una attenta lettura della pagina due di questo notiziario per ottenere una informazione accettabile sull'argomento della parametrizzazione.

Chi lo vorrà, potrà pertanto tranquillamente cestinare schemi e tabelle che, lo anticipiamo sin da adesso, non rispecchiano affatto i contenuti del decreto legislativo che sarà emanato entro il 31 maggio prossimo.

Nel sostanziale rifiuto della semplificazione catastrofista e della falsa strumentalità, in tema

di parametrizzazione, vogliamo far notare a chi sostiene di aver constatato l'insufficienza delle risorse finanziarie dai documenti e dalle tabelle che gli sono state consegnate, che meglio avrebbe fatto a leggersi bene la legge finanziaria perché era al momento della sua approvazione che avrebbe dovuto attivarsi per ottenere eventuali stanziamenti aggiuntivi.

Ciò che, peraltro, ha fatto il SIULP ottenendo uno stanziamento globale, a regime dal 2005, che è sufficiente (non si tratta evidentemente di un contratto) ad effettuare quell'operazione di razionalizzazione dell'articolazione stipendiale della categoria che il legislatore, già dal 2001 ave-

va predisposto.

È ovvio, poi, che rispetto a qualsiasi risultato definitivo è sempre possibile sostenere che si poteva ottenere di più.

Adesso bisogna solo non perdere queste risorse e distribuirle in modo coerente ed equilibrato.

Al riguardo il SIULP sta elaborando una serie di proposte unitamente ad altri soggetti sindacali autonomi e confederali del comparto sicurezza ed al COGER della Guardia di Finanza.

Chi si chiama fuori dalla partita è un disfattista inconcludente.

I. Carbone

## La goccia cinese

La storia sindacale della Polizia di Stato può apparire breve al cospetto di quella delle altre organizzazioni sviluppatasi nella fase post-costituzionale, ma il difficile percorso con cui si è giunti alla sospirata riforma delle polizie ad ordinamento civile ha sicuramente forgiato coloro che, per primi, rivendicarono la necessità di un processo interno di democratizzazione. Tutti noi dobbiamo riconoscere ai cosiddetti "Carbonari" non solo il merito di aver creato le condizioni per il riconoscimento dei diritti sindacali della categoria, ma anche l'aver guidato nella prima fase i neonati sindacati.

Allo stesso modo dobbiamo esprimere riconoscenza verso CGIL-CISL-UIL che, avendo intuito per prime le istanze del "movimento" dei poliziotti, si posero al nostro fianco sia nella fase antecedente all'emanazione della Legge 121/81 sia nella fase successiva, con particolare riguardo all'apertura del primo tavolo contrattuale. Anche la mia personale storia sindacale è legata all'esperienza trasmessami da chi le "stelletto" le ha subite sulla propria pelle e ha lottato per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori-poliziotti. Grazie ad una spinta emotiva, corroborata da una spontanea passione verso gli ideali di giustizia ed equità, ho intrapreso un cammino sindacale che nel tempo mi ha permesso di raggiungere i vertici di un'organizzazione cosiddetta "autonoma", pensando a quel punto di poter parzialmente contribuire al processo di crescita della nostra categoria.

Invece, nel breve, ho potuto constatare che tutti i miei buoni propositi erano vanificati da una gestione "mundanoistica", poco avvezzata alla trasparenza e promotrice di un modello sindacale ibrido dalle numerose varianti: indipendente/affiliato, confederale/corporativo, apolitico/partitante.

Un crescente stato di disagio, acuito da ulteriori fattori oggettivi quali il generico appiattimento delle politiche rivendicative ed una diffusa insofferenza verso singoli personaggi che, sotto le mentite spoglie di cirenei del sindacato, nascondono interessi personali, hanno determinato la decisione di dimettermi dall'incarico e lasciare quella organizzazione.

Consapevole dei meccanismi che in questo complesso quadro producono sentimenti di sfiducia dei lavoratori nei confronti dei loro rappresentanti, ho scelto apertamente di dissociarmi da uno scenario sindacale che offre spazio ad abili attori (loro preferiscono farsi chiamare Segretari!) che sbarcano il lunario grazie ad abili doti di fregolismo. Il fenomeno si è pericolosamente radicato all'interno del nostro comparto, con la cooperazione del Dipartimento della P.S., da sempre maggior azionista della frammentazione sindacale. Lo stesso art.35, introdotto nell'ultimo contratto di lavoro con la finalità di ripristinare il giusto equilibrio tra rappresentanza e rappresentatività, incontra enormi difficoltà nella sua applicazione. Gli interventi legislativi rischiano, in ogni caso, di rimanere del tutto inefficaci se ognuno di noi non matura la convinzione che solo esercitando un attento ruolo di controllo sull'azione sindacale, anche da semplice associato, si potranno intraprendere nuove sfide per restituire dignità e rispetto ai lavoratori della Polizia di Stato.

Ecco perché ho deciso di proseguire il mio percorso sindacale, come una goccia cinese che solca anche il muro, non scegliendo né un sindacato(ne) né un sindacati(no), bensì il SIULP!

Michele SARACINO

### DIRETTIVO NAZIONALE: DOCUMENTO FINALE

#### IL DIRETTIVO NAZIONALE SIULP

riunito a Roma il 26 marzo 2003 unitamente ai rappresentanti del Cocer della Guardia di Finanza ed alla rappresentanza della Cisl Penitenziari, esaminata l'ipotesi della c.d. "parametrizzazione retributiva" per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

#### RIITIENE

che il progetto presentato dalla Funzione Pubblica necessita di alcune modifiche per conseguire gli obiettivi che la legge delega prefigge;

#### PRESO ATTO

che rimangono ancora da recepire le richieste del Siulp finalizzate ad ottenere anche una riforma ordinamentale che semplifichi l'attuale "pleonastica" frammentazione delle qualifiche, condivide però l'impostazione che semplifica il panorama retributivo, riducendo a 19 le differenti posizioni stipendiali, di fronte delle 27 in atto vigenti, con la previsione, altresì, di elementi correttivi rispetto alle sperequazioni determinatesi nel corso degli anni, le quali comportano, a parità di qualifica e livello, un diverso trattamento economico;

#### VALUTA

pertanto positivamente le posizioni adottate dalla Segreteria Nazionale e condivise dal Cocer della Guar-

dia di Finanza, le quali tendono a distribuire le risorse in modo più equo, per valorizzare il riconoscimento dell'anzianità di servizio, prevedendo sensibili incentivi per le qualifiche apicali di ciascun ruolo e rispondendo in questo modo all'esigenza di armonizzare il sistema retributivo, una volta venuti meno gli automatismi che hanno, sino ad ora, consentito l'attribuzione di scatti di anzianità;

#### INVITA

la segreteria nazionale a vigilare affinché lo stanziamento di 35 milioni di euro previsto dalla Legge Finanziaria espressamente per i ruoli direttivi, venga distribuito secondo gli stessi principi, valorizzando cioè l'anzianità e le responsabilità nell'ambito dello stesso ruolo;

#### DA MANDATO

pertanto alla Segreteria Nazionale di procedere al confronto con la controparte pubblica, adottando le correzioni tecniche necessarie per dar seguito all'impegno assunto dal Siulp in ordine al provvedimento di parametrizzazione, anche ricercando il maggior consenso possibile tra le rappresentanze e le organizzazioni sindacali del Comparto sicurezza.

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

### SIULP: ASSISTENZA FISCALE

SI INVITANO I COLLEGHI INTERESSATI A CONSEGNARE I DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE L'ASSISTENZA FISCALE.

NEI GIORNI SOTTOINDICATI I COLLEGHI CHE CURANO QUESTO SERVIZIO SARANNO DISPONIBILI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00:

• DAL 7 AL 9 APRILE PRESSO LA SEZIONE SIULP DEL REPARTO MOBILE

• DAL 10 ALL'11 APRILE PRESSO LA SEGRETERIA IN QUESTURA.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

### Le addizionali all'IRPEF regionali e comunali

Pagina 3

### Parametrizzazione: come, quando e perché

Pagina 2

# Parametrazione: come, quando e perché

Com'è ben noto, il 31 maggio 2003 scade il termine previsto dal recente rinnovo della delega per la parametrazione.

È bene, al riguardo precisare che non si tratta di un contratto, con la evidente conseguenza che non si può parlare di trattative come qualcuno dice attraverso comunicati che si prefiggono lo scopo di depistare la categoria con la propaganda e la disinformazione.

Ciò non toglie che in ossequio alle procedure previste per l'emanazione del decreto delegato saremo chiamati ad esprimere la nostra posizione con un parere obbligatorio ma non vincolante sullo schema predisposto dal Governo per la definizione dei criteri di attribuzione dei fondi stanziati con le leggi finanziarie.

Il Siulp è interessato a non far perdere alla categoria i fondi stanziati e si muoverà con l'intento di conseguire una distribuzione equa delle risorse, sanando, ove possibile, le disparità di trattamento e l'eccessivo appiattimento retributivo oggi esistente all'interno dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Altro criterio dovrà necessariamente essere quello di riconoscere un contenuto economico al valore dell'anzianità di servizio.

Ci rendiamo però conto di come sia necessario, nel clima di confusione derivante da un'informazione molto approssimativa sulla materia, avere ben chiari i contorni del contesto in cui siamo chiamati ad operare. Ma ciò non ci impedirà di tentare di fornire una informazione che sia la più adeguata possibile.

In via preliminare è opportuno chiarire che i parametri non sono una recente invenzione, ma che su di essi è stata articolata la retribuzione dei Poliziotti fino al 1980 anno in cui sono stati introdotti gli attuali livelli. Si tratta, dunque, per molti versi di un ritorno al passato giustificato da una serie contingente di ragioni:

1. La parametrazione è un'esigenza che nasce essenzialmente da una constatazione: e cioè che il meccanismo dei livelli non è più idoneo in un contesto caratterizzato da un affollamento di qualifiche per garantire una coerente sviluppo delle retribuzioni e degli aumenti correlati all'anzianità di servizio e alla specificità di funzione.

2. È pertanto necessaria una nuova "architettura economica", in grado di razionalizzare meglio il trattamento di base, valorizzando meglio le singole posizioni funzionali e professionali. Non a caso, difatti, già da tempo il mondo del pubblico impiego ha abbandonato il meccanismo dei livelli retributivi, abbracciando invece quello delle aree di impiego. Il meccanismo delle aree, tuttavia, è difficilmente applicabile alla nostra realtà lavorativa, per il processo riorganizzativo subito dalla Polizia di Stato in questi ultimi anni che ha condotto la struttura ad una omologazione ai modelli militari con la reintroduzione nei fatti di una cultura del grado che rende impensabile un inserimento in tre o quattro aree delle attuali 17 qualifiche e delle circa 25 diverse posizioni stipendiali, oltre alle plurime sfaccettature delle singole realtà operative.

Grazie all'azione incessante del Siulp, nel contratto collettivo nazionale di lavoro, recepito nel dPR 254/99, è stata recepita una dichiarazione di impegno del governo, con la quale lo stesso ha garantito l'elaborazione di un apposito provvedimento per meglio articolare i trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per superare l'attuale frammentazione, attraverso una parametrazione basata esclusivamente sui gradi e sulle qualifiche, con l'eliminazione del riferimento ai livelli retributivi.

L'attività del Siulp in occasione dei confronti per il rinnovo contrattuale successivo, è stata in

buona parte indirizzata verso questo impegno. Il primo passo da fare consisteva però nel trovare copertura finanziaria adeguata per realizzarlo: senza copertura infatti i propositi per quanto giustificati e per quanto condivisi, sarebbero rimasti nel mondo delle buone intenzioni. Nel marzo del 2001, grazie all'articolo 7 della legge 86/2001, è stata concessa una delega al governo per realizzare la parametrazione per le Forze di Polizia e per le Forze Armate. Agli obblighi di copertura finanziaria avrebbe provveduto, seppure in minima parte (ma era importante all'epoca che il principio diventasse realtà) la legge finanziaria per il 2002. L'articolo 16 comma 4 di questa legge (legge 448/2001) ha previsto infatti uno stanziamento di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni per l'anno 2003 e di 138 milioni per l'anno 2004.

Come sappiamo, la finanziaria aveva l'obbligo di provvedere agli stanziamenti per tre anni successivi a quello dell'approvazione.

Ma le somme stanziante non erano, per il Siulp sufficienti per far fronte alle esigenze delle For-

ze di Polizia e delle Forze Armate in tema di parametrazione. Occorreva pertanto tener viva l'attenzione sul problema e chiedere un'ulteriore proroga affinché con la finanziaria successiva ci fosse una consistente integrazione di risorse. Con l'ultima finanziaria (legge 289/2002) è stato conseguito il risultato desiderato: da una parte abbiamo ottenuto consistenti integrazioni per le risorse destinate alla parametrazione, dall'altra abbiamo creato il supporto economico adeguato per dare sostanza alla delega. Con l'articolo 33 comma 2 dell'ultima legge finanziaria, contenente previsioni di spesa per gli anni 2003, 2004 e 2005, il governo ha disposto ulteriori stanziamenti: 50 milioni di euro per il 2003, 150 milioni per il 2004 e 500 milioni per il 2005. Queste somme sono chiaramente da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dalla precedente finanziaria, per cui ad esempio per l'anno 2003 lo stanziamento finale sarà di 92 milioni di euro più 50 milioni di euro, cioè 142 milioni. E così via.

Chiaramente non tutte le battaglie che ab-

biamo intrapreso hanno avuto un esito favorevole. Avevamo chiesto anche un allargamento della delega per la parametrazione, così da consentire un rimedio per alcune vistose incongruenze oggi esistenti in ambito ordinamentale (volevamo, ridurre il numero delle attuali qualifiche); ma questa richiesta non è stata accolta, almeno in questa sede. D'altra parte ci riteniamo più che soddisfatti avendo conseguito la realizzazione di un impegno che ormai risale a quattro anni fa.

Con l'introduzione dei parametri al posto dei livelli, possiamo superare tutte le differenze retributive che si sono venute a determinare anche tra pari qualifica con i cosiddetti "contratti d'annata". Si può inoltre pensare di inglobare nel trattamento di base l'indennità integrativa speciale che come sappiamo non è oggi del tutto pensionabile e liquidabile.

L'idea fondamentale consiste nel creare un nuovo parametro stipendiale composto dall'attuale livello retributivo, il cosiddetto livello di base, con l'aggiunta delle quattro ipotesi di scatti e con l'ulteriore aggiunta dell'indennità integrativa speciale. Il nuovo parametro comprenderà altresì le risorse assegnate dalle ultime leggi finanziarie: e qui c'è il problema di stabilire i criteri di distribuzione. Sarà necessario in proposito evitare un fenomeno di "spalmatura", che comporterebbe irrisori incrementi economici per tutti, privilegiando invece una logica distributiva basata sul riconoscimento della professionalità dell'esperienza e dell'anzianità di servizio. In questo modo riusciremo a conseguire un sistema di retribuzione sicuramente più moderno, più funzionale e più gratificante per gli operatori della Polizia di Stato.

Diventa necessario, a questo punto, fornire un esempio di quello che succederà con la parametrazione ad un collega che abbia oggi la qualifica di Sovrintendente Capo.

Ad oggi un Sovrintendente Capo è inquadrato nel livello VI bis: percepisce pertanto uno stipendio lordo di 17,280 euro; questo trattamento è comprensivo di 6,408 euro di indennità integrativa speciale, di 232,00 euro di emolumenti attribuiti alla qualifica apicale e di 259,00 euro di scatti aggiuntivi. Con la parametrazione il Sovrintendente Capo sarà inserito in un parametro (parametro 121) per cui, entro il 2005, lo stesso Sovrintendente Capo percepirà uno stipendio lordo di 18,270 euro, e quindi 990,00 euro in più rispetto alla posizione retributiva di partenza. La distribuzione raggiungerà il regime completo nel 2005: di questi 990,00 euro di aumento, il 7% saranno riconosciuti per il 2002 (ci saranno quindi pagamenti per gli arretrati), il 22% entro il 2003, il 46% entro il 2004 e il 25% entro il 2005. Tutti gli attuali Sovrintendenti Capo, che non hanno gli stessi scatti aggiuntivi, percepiranno il medesimo stipendio annuale, per cui, per molti di loro, l'incremento sarà superiore (fino a 1,245 euro all'anno per chi non percepisce oggi gli scatti aggiuntivi).

Come vedete quindi, dall'esempio fatto, che può benissimo fornire l'idea dell'ammontare in media degli incrementi, si tratta di somme abbastanza considerevoli e pari, nella maggior parte dei casi, a quelle conseguibili con un ordinario contratto di lavoro.

Da anni abbiamo lavorato per questo progetto e oggi, che siamo vicini alla sua definizione, non possiamo nascondere la soddisfazione per aver avuto ancora una volta, l'intelligenza politica necessaria per evitare le strumentalizzazioni di sorta, le facili demagogie, puntando dritto agli interessi della categoria. Altri si sbacceranno per accaparrarsi il merito di questa ulteriore vittoria del Siulp, ma la cosa ci lascia francamente indifferenti: privilegiamo come sempre, la concretezza dei risultati alla suggestione delle facili e mai mantenute promesse.

## Per gli "esposti" non è richiesta la "carta bollata"

Lo ha spiegato il Dipartimento della pubblica sicurezza con circolare n. 559/A/1/113.63/1476, diramata via telex il 19 marzo scorso, intendendo con questo opportunamente uniformare le talvolta discordanti prassi in uso presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Proprio a seguito di tali discordanze di comportamento rilevate in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1 del T.U.L.P.S., intese ad ottenere l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza per la "bonaria composizione dei dissidi privati", è infatti intervenuta l'agenzia delle entrate.

Quest'ultima ha osservato, con nota dell'11 febbraio scorso, che alla luce delle disposizioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. medesimo, tali istanze dovendosi considerare atti della fase iniziale e preparatoria del procedimento sono da ricomprendere tra gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare per i quali l'articolo 3 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto.

La ministeriale è sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "circolari".

## Indennità di compensazione

L'indennità spetta anche ai direttivi con trattamento dirigenziale, accolta la tesi Siulp

Con circolare n. 333-G/3.1.08.COMP. il 18 marzo scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nel far seguito alla circolare pari numero del 3 dicembre 2002 in materia di indennità di compensazione, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di compensazione per i funzionari appartenenti al ruolo dei commissari che percepiscono il trattamento economico dirigenziale ai sensi dell'articolo 43 legge 121/1981.

In precedenza la circolare pari numero 3 dicembre 2002, escludendo tale personale dal beneficio, ci aveva indotti lo scorso 13 gennaio a chiedere l'intervento dell'Ufficio per le relazioni sindacali con la nostra nota n. 15/2002, mediante la quale evidenziammo come tale esclusione fosse contraria sia al dettato normativo che ad altre disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione della pubblica sicurezza.

Oggi il Dipartimento comunica che, "a seguito di ulteriori approfondimenti e concordemente a quanto rappresentato dall'Ufficio per le relazioni sindacali, anche al personale della Polizia di Stato con anzianità più 15 anni, fruente del trattamento economico dirigenziale di cui all'oggetto, è riconosciuta l'attribuzione dell'indennità di compensazione prevista dall'art. 16, 3° comma del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 a decorrere dal 15 agosto 2002".

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "circolari" le ministeriali n. 333-

G/3.1.08.COMP. del 3.12.2002 e del 18.3.2003, nonché la nostra nota 15/2002 del 13.1.2003 e, nell'area "legislazione", la legge 121/1981 ed il d.P.R. 164/2002.

## Fondi integrativi: determinato il riparto

Lo scorso 17 marzo l'Inpdap ha diramato un comunicato, consultabile sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "circolari", mediante il quale ha reso noto che il Dirigente generale della Direzione centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare dell'istituto, con determinazione n. 216 del 26.11.2002, in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ha definito le misure percentuali di riparto delle risorse stanziante per far fronte agli obblighi contributivi ed alle spese di funzionamento a carico delle amministrazioni statali per il personale dipendente che si iscriverà ai fondi di previdenza complementare.

La determinazione di queste misure è il presupposto per il riparto delle risorse da destinare ai fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni statali, ed è operata ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 20 dicembre 1999, come modificato dal DPCM 2 marzo 2001; la misura percentuale del riparto destinata alle Forze di polizia è fissata al 13,72%.

## Corsi Reparti Mobili

In relazione alle recenti iniziative disposte a livello centrale dal Dipartimento della P.S. che ha previsto lo svolgimento di corsi addestrativi per capi squadra riservati al personale in servizio presso i Reparti Mobili, questa Segreteria ritiene fondate le perplessità manifestate a vario titolo da numerosi colleghi che hanno rappresentato la questione.

## Operatori tecnici: le destinazioni

Con la nota n. 557/RS/01/67/0838 dell'11 marzo scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha trasmesso l'elenco delle sedi di assegnazione dei vincitori del concorso pubblico a 1000 posti di operatore tecnico della Polizia di Stato con l'allegato Modulo per l'indicazione delle preferenze di sede e di settore professionale.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it), area "circolari".

In particolare, l'obbligatorietà della frequenza e la previsione di esami a fine corso sono elementi che suscitano più di una riserva in merito ad iniziative che non possono essere qualificate di "mero aggiornamento professionale".

Pertanto, dal punto di vista strettamente organizzativo si evince una certa approssimazione nel senso che l'individuazione dei colleghi da "inviare" ai corsi viene operata dai Reparti alcuni giorni prima dell'inizio dei corsi con le conseguenti difficoltà di pianificazione.

Infine, è anche accaduto che le partenze siano state rinviate a causa di sopravvenute esigenze di impiego operativo, creando sconcerto nel personale che sia pur tra mille difficoltà aveva programmato una assenza di circa tre mesi dalla propria famiglia.

Il problema è oggi all'attenzione degli organismi nazionali del Siulp ma resta l'amarezza per iniziative che suscitano più di una perplessità anche a livello ordinamentale. Invero, non essendo il Reparto Mobile una "specialità in senso stretto" ed essendo l'aggiornamento professionale materia di contrattazione a livello centrale e periferico riteniamo essenziale un chiarimento sulle finalità di questi corsi e su una loro specifica istituzionalizzazione.

## Il Giudice ordinario può rimuovere gli atti...

Nel caso di condotta antisindacale tenuta dalla pubblica amministrazione, il procedimento diretto ad ottenerne la repressione in base all'art. 28 Stat. Lav. deve essere in ogni caso promosso davanti al giudice ordinario.

L'art. 63, terzo comma, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, confermando l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni.

In coerenza con questi dati, l'art. 4 della legge 11 aprile 2000 n. 83 aveva già abrogato il sesto e settimo comma dell'art. 28 legge n. 300/1970, aggiunti con l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146, con i quali era stabilito il frazionamento di tutela fra giudice ordinario e giudice amministrativo, correlata, la prima, a condotte lesive del solo sindacato e la seconda a quelle lesive, oltre che di interessi sindacali, di situazioni soggettive inerenti al pubblico impiego.

Le riforme da ultimo intervenute non lasciano spazio neppure alla tesi che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale sia chiesta anche la rimozione dei provvedimenti lesivi che investono la sfera dei singoli lavoratori. Nel nuovo sistema, infatti, anche l'atto antisindacale del datore di la-

voro pubblico ha la connotazione di atto privatistico, omologo a quello scorretto del datore di lavoro privato, come tale suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, anche se sia richiesta l'eliminazione dell'atto stesso e dei suoi effetti.

## Il termine perentorio per la rettifica della buonuscita

L'INPDAP, in data 14 febbraio 2003, ha emanato l'Informativa n. 2/2003 per comunicare ai dirigenti responsabili delle proprie strutture che con la sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 1077, il TAR per l'Abruzzo ha confermato il carattere perentorio del termine di un anno previsto dall'art. 30 del TU delle norme sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR n. 1032/1973, per procedere alla revoca, modifica o rettifica d'ufficio del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita. L'INPDAP, con la stessa Informativa, richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del citato art. 30 del TU di cui al DPR n. 1032/1973, il provvedimento di rettifica, a pena di decadenza, deve essere adottato nel termine di un anno dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita, a nulla peraltro rilevando la circostanza che la comunicazione della rettifica pervenga all'interessato dopo che detto termine sia scaduto.

## Selezione periti tecnici superiori

Con circolare n. 333-E/270.4.1 prot. n. 142, trasmessa telegraficamente il 24 marzo 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha finalmente avviato le procedure della selezione relativa ai periti tecnici superiori in possesso di questa qualifica al 1° settembre 1995 e che risulteranno in servizio alla data del 31 marzo 2003; l'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo e della relativa denominazione decorreranno, con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio.

## Retribuzione accessoria: Ritardi e trasparenza

Sono frequenti le segnalazioni di ritardi nella corresponsione di emolumenti accessori, soprattutto riferiti ai servizi fuori sede del personale del Reparto Prevenzione criminale.

Al riguardo, il SIULP è spesso intervenuto per conoscere i motivi dei ritardi e sollecitare, per quanto possibile, i pagamenti in questione.

In ultimo, in data 15 ottobre 2002, con nota ufficiale pubblicata sul "Collegamento" del 15 ottobre 03 nr. 20), sono state richieste alla locale Questura iniziative in favore di una maggiore trasparenza della documentazione contabile (statini) relativa alle competenze accessorie. Sono molti, infatti, i colleghi che hanno lamentato la mancanza di analiticità della documentazione contabile che, a differenza di quanto accadeva in passato, non consente la possibilità di verificare in concreto la rispondenza dei pagamenti ai servizi effettivamente ef-

fettuati (dagli statini non si evincono le date ed i luoghi di missione).

Questa O.S. non vuole creare difficoltà all'Amministrazione ma semplicemente ripristinare condizioni di trasparenza e reciproca fiducia tra amministrazione e personale.

Resta, inteso, tuttavia, che nell'attesa che l'Amministrazione modifichi le procedure, questa O.S. munerà i colleghi che lo richiedano di una modulistica con la quale ai sensi della Legge 241/90 sarà possibile richiedere la specificazione analitica di tutti gli elementi relativi ai servizi cui il trattamento accessorio corrisposto fa riferimento.

Il servizio è disponibile presso la Segreteria provinciale. Per fruirne occorre avere al seguito gli estremi dei tabulati firmati oppure della cedola di pagamento ovvero dell'assegno circolare ricevuto.

La Segreteria Provinciale

## Le addizionali all'Irpef regionali e comunali

Con la mensilità di marzo, e fino al mese di novembre p.v., come purtroppo succede fin dal 1998, tutti i contribuenti che devono pagare l'Irpef devono anche pagare due addizionali all'Irpef: una regionale e una comunale (quest'ultima se deliberata dal comune in cui abbiamo il nostro domicilio fiscale).

Per calcolare questa addizionale va preso il reddito Irpef dell'anno precedente e su questo importo applicare l'aliquota percentuale di riferimento deliberata dalla regione e/o dal comune.

Per quanto concerne l'addizionale regionale, nel 2001, con riferimento ai redditi del 2000, venne stabilito che l'aliquota da applicare alla base imponibile doveva essere dello 0,9 per cento per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi poteva essere elevata fino all'1,4 per cento.

Manco a dirlo questo è quello che poi ha fatto la regione Puglia per il 2003 con riferimento ai redditi percepiti nel 2002.

Come avviene il calcolo e la trattenuta è molto semplice. Il datore di lavoro (Prefettura) dall'importo di rigo 1 del modello Cud applica l'aliquota che la regione e/o il comune hanno deliberato. L'importo così ottenuto viene trattenuto dal nostro stipendio e "spalmato" in nove mensilità (da marzo a novembre di ogni anno).

L'esempio di un collega che abita a Bari e che nel 2002 ha avuto un reddito complessivo di euro 32.644 dove l'aliquota regionale è dell'1,4 per cento mentre la comunale è dello 0,4 per cento.

•  $32.644 \text{ €} * 1,4 \% = 457,02 : 9 = 50,78 \text{ €}$  (addizionale regionale trattenuta mensilmente)

•  $32.644 \text{ €} * 0,5 \% = 163,22 : 9 = 18,13 \text{ €}$  (addizionale comunale trattenuta mensilmente).

Giuseppe Iaffaldano

## Pubblicati i posti di funzione dirigenziali

Sul supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/6 del 20 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto mediante il quale, lo scorso 11 settembre 2002, il Ministro dell'interno ha individuato i posti di funzione riservati ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato.

Nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono individuati centocinquanta-due posti di funzione per dirigenti superiori e seicentotrenta posti di funzione per primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espletta funzioni di polizia.

In tutte le questure sono riservate a primi dirigenti le funzioni di vicario del questore, di dirigente della divisione anticrimine e di dirigente della divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione o di dirigente della polizia amministrativa e sociale.

Sono riservati a primi dirigenti trentacinque posti di funzione di capo di gabinetto, tre posti di funzione di dirigente di ufficio per le esigenze di amministrazione e di gestione del personale, sette posti per le funzioni di dirigente degli uffici di polizia dell'immigrazione e degli stranieri e sei posti per le funzioni di dirigente degli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico.

Il provvedimento, integralmente consultabile nell'area "legislazione" del nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it), è corredato da una nota esplicativa e da tabelle che elencano in via analitica le sedi e gli uffici ove sono previsti i posti di funzione dirigenziali.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### Illegittimo il trasferimento di un giornalista disposto per ritorsione all'attività sindacale da lui svolta

Anche se l'interessato non è titolare di una carica nel sindacato (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 25 novembre 2000, Est. Mariani).

Il giornalista F. M., dipendente della S.p.A. Il Messaggero, addetto alla redazione di Roma, pur non essendo titolare di alcuna carica sindacale ha partecipato attivamente ad una serie di iniziative di protesta, promosse, nel periodo dal febbraio al giugno 2000, dal comitato di redazione e dall'assemblea per contestare le limitazioni poste dall'editore all'autonomia professionale, nonché la collocazione del giornale Il Messaggero nel sito web "Caltane".

In particolare egli si è distinto per gli interventi svolti durante le assemblee redazionali e per l'azione di proselitismo condotta in occasione di uno sciopero svoltosi il 21 giugno 2000. Nel successivo mese di luglio l'azienda ha comunicato a F. M. il trasferimento da Roma a Pescara, motivando il provvedimento con la necessità di reintegrare l'organico della redazione abruzzese.

Il giornalista ha chiesto al Tribunale di Roma di sospendere, con provvedimento d'urgenza, l'efficacia del trasferimento, sostenendo l'inesistenza delle ragioni organizzative addotte dall'azienda e la natura illecitamente discriminatoria del provvedimento, e la natura diretta a recargli pregiudizio per la sua partecipazione all'attività sindacale, in violazione dell'art. 15 St. Lav. L'azienda si è difesa sostenendo, tra l'altro, che la tutela prevista dall'art. 15 St. Lav. è applicabile soltanto ai lavoratori titolari di cariche sindacali. Nel giudizio è intervenuta l'Associazione Stampa Romana per sostenere le ragioni del giornalista.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 novembre 2000 (Est. Mariani), ha sospeso l'efficacia del trasferimento, in quanto ha ritenuto che l'azienda non abbia provato l'esistenza delle ragioni organizzative per il trasferimento e che dagli atti siano emersi indizi sufficienti per affermare che il provvedimento sia stato disposto per finalità discriminatorie. Il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la tutela prevista dall'art. 15 St. Lav. si estende a tutti i dipendenti attivamente impegnati nelle attività sindacali, ancorché non rivestano specifici incarichi nel sindacato.

### L'INPS è tenuto al risarcimento del danno per non avere informato un lavoratore della inutilità di una "Ricongiunzione" da lui richiesta

Se lo ha indotto a lasciare il lavoro sull'erroneo presupposto di avere maturato il diritto a pensione (Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro 16 novembre 2000 n. 307 Pres. Ruiz, Rel. Accardo).

V. M. ha chiesto all'INPS di operare la ricongiunzione, nella gestione lavorativa dipendente, di contributi della gestione artigiana, per potere raggiungere i 1820 contributi necessari all'ottenimento della pensione. L'INPS ha accolto la domanda facendo

versare al lavoratore, per la ricongiunzione, la somma di lire 14.500.000. Conseguentemente V.M. ha lasciato il lavoro per andare in pensione. Questa però non gli è stata concessa, in quanto l'INPS ha accertato che i contributi versati alla gestione artigiana si riferivano ad un periodo già coperto dai contributi INPS e costituivano quindi una inutile duplicazione. Dopo essere rimasto disoccupato per 11 mesi, V.M. ha trovato un nuovo posto di lavoro.

Quindi egli ha promosso, davanti al Tribunale di Milano, un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'INPS al risarcimento del danno per averlo indotto a dimettersi sull'erroneo presupposto di aver raggiunto, mediante la ricongiunzione, un numero di contributi sufficiente all'ottenimento della pensione. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l'INPS a risarcire a V. M. il danno costituito dal mancato guadagno nel periodo di disoccupazione, in misura di lire 13 milioni.

Il Tribunale ha ritenuto che l'INPS, nell'accogliere la domanda di ricongiunzione dei contributi versati alla gestione artigiana, avrebbe dovuto avvertire V.M. del fatto che il relativo periodo era già coperto da contributi e che, pertanto, la ricongiunzione comportava un'utile duplicazione. L'INPS ha proposto appello contro questa decisione sostenendo di non essere responsabile dell'errore del lavoratore. La Corte d'Appello di Milano (Sezione Lavoro 16 novembre 2000 n. 307 Pres. Ruiz, Rel. Accardo) ha rigettato l'impugnazione.

L'errore del lavoratore - ha affermato la Corte - è stato ragionevolmente determinato da un comportamento omisso dell'INPS, costituito dalla mancata indicazione, in sede di domanda di ricongiunzione, che i periodi richiesti risultavano già accreditati. Tale comportamento - ha osservato la Corte - deve ritenersi contrario agli obblighi informativi che l'INPS ha verso gli assicurati

### Il diritto all'indennità di accompagnamento può essere riconosciuto anche nel caso di un bambino in tenera età - Per la necessità di una assistenza diversa da quella normale

L'indennità di accompagnamento può essere attribuita anche nel caso di un bambino di poco più di un anno. La situazione d'invalidità (impossibilità di deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza.

La legge, che attribuisce il diritto anche ai minori degli anni 18, non pone un limite minimo di età. Ai fini della sua applicazione, deve tenersi conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazioni, da quella occorrente ad un bambino sano (Cassazione Sezione Lavoro n. 1377 del 29 gennaio 2003, Pres. Dell'Amo, Rel. Giacalone).

### Aggiornamenti concorsi e corsi - programmazione fino ad aprile 2003

#### Volontari in ferma prolungata

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/16-bis del giorno 26 febbraio 2003, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per l'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di duecentonovantotto volontari in ferma prolungata nelle Forze armate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 29 dicembre 2000.

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - concorsi n. 20 dell'11 marzo 2003, è stato pubblicato il calendario della prova di preselezione culturale per l'arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2003 di dodicimilacinquecento volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, con possibilità d'immissione, al termine della ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - terzo bando d'arruolamento.

#### Direttivi medici

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - concorsi n. 18 del 4 marzo 2003, il Ministro dell'interno ha comunicato che nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 14, prima colonna, all'articolo 5 (Titoli ammessi a valutazione), alla lettera a) (laurea in medicina e chirurgia), al terzo rigo, dove è scritto: "110 con lode - punti 6,00 per ogni punto", leggasi: "110 con lode - punti 6,00"; alla lettera b) (abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo), al terzo e quarto rigo, dove è scritto: "a) da 80/110 a 95/110 - punti 0,90 per ogni punto; b) da 95/110 a 110/110 - punti 3,00 per ogni punto", leggasi: "a) da 80/110 a 95/110 - punti 0,90; b) da 95/110 a 110/110 - punti 3,00".

#### Direttori tecnici psicologi

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/16-bis del 10 marzo 2003, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 marzo 2003, con il quale è stata integrata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale in data 4 luglio 2001.

#### 535 Ispettori Superiori

Pervengono segnalazioni in merito a presunte difficoltà interpretative della circolare n. 333-B/12.05.A(03)/1469 del 19 febbraio, con la quale il personale è stato portato a conoscenza del bando di 535 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, sollevate da alcuni zelanti quanto disattenti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In particolare taluni avrebbero tentato di non accogliere le istanze presentate da Ispettori Capo che appartenevano al ruolo ad esaurimento degli Ispettori della Polizia di Stato, istituito dall'articolo 15 d.lgs. 197/1995, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 53/2001, il cui articolo 14, nel sopprimere il ruolo ad esaurimento, ne ha inquadrato gli appartenenti nella qualifica di Ispettore Capo del ruolo degli Ispettori con conservazione dell'anzianità maturata nella qualifica di Ispettore Capo.

#### La questione, ancora una volta, non sussiste:

- A pagina 4, 5° capoverso, la circolare dice chiaramente che "Tutte le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse..." (sottolineato dalla circolare);

- Nel merito: fin dall'istituzione del ruolo ad esaurimento (1995) è stato previsto che gli Ispettori Capo che ne facevano parte, già Sovrintendenti Principali o Sovrintendenti Capo al 31 agosto 1995, potessero partecipare ai concorsi per Ispettore Superiore cui avrebbero potuto partecipare, come accade in questa occasione, coloro i quali erano Vice Sovrintendenti o Sovrintendenti alla stessa data.

#### 197 Vice Revisori Tecnici

Scaduto il 13 marzo il termine per la trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza, da parte degli uffici periferici, delle domande con relativa documentazione, inizia il lavoro della commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio, a 197 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto 31 dicembre 2002.

Con decreto 3 marzo il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ha deliberato la seguente composizione della citata commissione esaminatrice:

Dirig. sup. P.S. dott. Giulio CALLINI Presidente;

Primo dirig. P.S. dott. Giuseppe GARRAMONE Componente;

Vice Questore Agg. d.ssa Claudia DI PERSIO Componente;

Vice Questore Agg. dott. Bruno SALVATORI Componente supplente;

Vice Questore Agg. d.ssa Antonella GODANO Componente supplente;

Vice Questore Agg. dott. Lorenzo LAMBERTI Segretario;

Dirett. Tecn. Princ. Psicologo d.ssa Marina GRANIERO Segretario supplente.

La commissione, per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del bando di concorso, è integrata dai sottotenenti esperti:

Primo dirigente tecnico chimico dott. Macario RUFOLO Polizia scientifica;

Primo dirigente tecnico fisico dott. Carlo BUI Telematica;

Direttore tecn. princ. fisico dott. Stefano MONI Telematica;

Primo dirigente P.S. dott. Giovanni PICCOLANTONIO Motorizzazione;

Direttore tecn. princ. fis. dott. Ippolito DI CAPRIO Equipaggiamento;

Medico capo d.ssa Angela Bianca M. LANZETTA Settore sanitario.

Riferimenti documentali sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it), nelle aree "circulari" - "legislazione" e negli appositi spazi dedicati ai concorsi ed ai corsi, ove è presente la relativa programmazione fino ad aprile 2003.

### Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall'art. 41 Cost. e dall'art. 2087 Cod. Civ.

Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non sia la prova di conseguenze patrimoniali negative (Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).

D.V., dipendente della Manetti & Roberts con qualifica di quadro, è stato per due volte licenziato e in entrambi i casi ha ottenuto dal Pretore di Firenze l'annullamento del licenziamento, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

L'azienda, dopo averlo richiamato in servizio, lo ha lasciato privo di mansioni in condizioni di emarginazione dall'attività lavorativa.

Pertanto D.V. si è rivolto nuovamente al Pretore chiedendogli, tra l'altro, la condanna dell'azienda al risarcimento del danno

professionale per la privazione dell'attività lavorativa subito dopo essere stato richiamato in servizio. Il Pretore ha ritenuto che l'azienda abbia violato l'art. 41 Cost. Rep., che impone all'iniziativa economica privata di non recare danno alla dignità umana, nonché l'art. 2087 cod. civ. che prescrive al datore di lavoro di rispettare la personalità morale dei dipendenti; conseguentemente ha condannato l'azienda al risarcimento del danno determinandolo, in via equitativa, in misura di lire 37 milioni.

Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Firenze, che ha peraltro escluso il diritto del lavoratore ad un ulteriore risarcimento per mancato avanzamento di carriera, in quanto ha ritenuto che sul punto il lavoratore non abbia fornito la prova.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone) ha rigettato i ricorsi proposti da entrambe le parti contro la sentenza di secondo grado, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione. Con riferimento al danno professionale la Corte ha osservato che esso può ravvisarsi sia nella lesione della dignità del lavoratore sia nella perdita di possibilità di avanzamento e che in questo caso i giudici di merito, pur escludendo che sia stata data la prova del pregiudizio di carriera, hanno esattamente ravvisato, nella lesione della personalità del lavoratore, un pregiudizio da risarcirsi in via equitativa.

Il demansionamento professionale - ha osservato la Corte - dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Infatti, il demansionamento non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. (che afferma il diritto del lavoratore di svolgere l'attività che gli compete) ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale, che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa.

L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere materiale - ha affermato la Corte - consente di ritenere che la mortificazione della professionalità del lavoratore passa dal luogo a risarcimento anche se non venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale.

### Introdotta nel codice il reato di "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi"

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dell'11 marzo 2003 n. 58 la legge 14 febbraio 2003, n. 34 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Viene introdotto nel codice penale, con l'articolo 280-bis, il nuovo reato di "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi": si tratta di nuova fattispecie criminosa che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono, a norma dell'articolo 582 c.p., oltre alle materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, le armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Se dal fatto deriva un semplice pericolo per l'incolumità pubblica (senza che si verifichino concreti danni alle persone) ovvero un grave danno per l'economia nazionale la pena è aumentata, per ciò solo, fino ad un massimo di dieci anni di reclusione.

Per le indagini relative al nuovo delitto viene consentita agli organi inquirenti la discrezionalità tipica dei reati commessi per finalità di terrorismo: in deroga alle ordinarie disposizioni contenute nell'articolo 267 del codice di procedura penale, per ottenere l'autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni non è difatti necessaria la sussistenza di "gravi indizi" di reato e che le operazioni siano "assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini", ma è sufficiente che le intercettazioni siano considerate semplicemente "necessarie" per lo svolgimento delle indagini in ordine ai quali sussistano "sufficienti indizi".

Inoltre, quando si tratta di intercettazioni di comunicazioni tra presenti (cosiddette "ambientali") che avvengono nei luoghi destinati a privata abitazione, queste sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

Ufficiali di polizia giudiziaria potranno procedere infine procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovi un latitante o un evaso per tale reato.

Attraverso il nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it), è consultabile il codice penale costantemente aggiornato in rete.

### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Anno VIII  
N. 7 - 1 Aprile 2003

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulente di Redazione:  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**

Ha collaborato a questo numero:  
**M. SARACINO**

Stampa: Graphic Print di Tevere A.  
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)  
E-mail: [graphic\\_print@libero.it](mailto:graphic_print@libero.it)  
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: [www.sulp.it](http://www.sulp.it)  
E-Mail: [sulp.bari@tin.it](mailto:sulp.bari@tin.it)

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.